

## SEZIONE SECONDA

*Atti di organi statali e comunitari*

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

**Decreto Direttoriale 21 novembre 2025, rilasciato a favore di Terna S.p.A. rettifica Decreto Direttoriale di proroga "Poggio Imperiale" del 08 agosto 2025, già pubblicato su B.U.R. Regione Puglia n. 75/2025 del 18 settembre 2025.**

**DIPARTIMENTO ENERGIA**

DIREZIONE GENERALE FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI

**DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE**

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

**VISTO** il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i., recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche e integrazioni recante Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

**VISTA** la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, i Titoli I e III della Parte seconda;

**VISTO** in particolare l'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che prevede che "i progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale" e che tali termini "si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4";

**VISTO** l'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che prevede la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga dell'efficacia temporale dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale da parte dell'autorità competente;

**VISTA** la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato dPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

**VISTO**, in particolare, l'art. 13, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, così modificato dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e dal decreto legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, che recita: "L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte,

anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni”;

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e, in particolare, l'articolo 13 bis che prevede: “Per le opere di rete per la connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, autorizzate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, unitamente agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ovvero autorizzate dai gestori della rete elettrica di distribuzione, si applicano le norme riguardanti la rete elettrica di trasmissione nazionale quando l'autorizzazione per tali opere di connessione sia stata trasferita mediante voltura in favore del gestore della rete elettrica nazionale”;

**CONSIDERATO** che le competenze in materia di energia ai sensi del decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

**VISTO** il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

**VISTO**, in particolare, il comma 4-bis.2 dell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, introdotto dall'art. 12, comma 14-bis del soprarichiamato decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, secondo il quale “Tranne il caso di mutamento del contesto di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non reca prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento autorizzatorio originario. Se l'istanza di cui al secondo periodo è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia temporale definito nel provvedimento di autorizzazione, il medesimo provvedimento, anche comprensivo della dichiarazione di pubblica utilità e dell'eventuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga”;

**VISTO** il decreto direttoriale “Poggio Imperiale” del 8 agosto 2025, con il quale la Direzione Generale Fonti energetiche e titoli abilitativi, di concerto con la Direzione Generale Valutazioni Ambientali di questo Ministero, ha disposto, a favore della società Terna S.p.A., la proroga del termine di ultimazione dei lavori di cui alla D.D. n. 15 del 13 marzo 2017 della Regione Puglia, e successiva voltura avvenuta con D.D. n. 155 del 6 ottobre 2020, rettificata con D.D. n. 168 del 26 ottobre 2020, e successive proroghe, nonché dell'efficacia della dichiarazione della pubblica utilità di cui alla D.D. n. 15 del 13 marzo 2017 della Regione Puglia e successiva D.D. n. 42 del 2 marzo 2022, relativo all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico ricadente nel Comune di Poggio Imperiale, di potenza pari a 9,90 Mwe, ed opere connesse;

**VISTA** la nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20250110920 del 17 settembre 2025, con la quale la società, rilevando che nell'art. 1, comma 2, del predetto decreto di proroga, pur essendo stata correttamente disposta, in coerenza con le possibilità di proroga previste dalla normativa vigente, una proroga di 24 (ventiquattro) mesi della dichiarazione di pubblica utilità delle opere, è stata erroneamente indicata la data del 28 giugno 2027 quale termine finale della stessa, anziché la data del 13 marzo 2026, ha chiesto la rettifica del summenzionato comma dell'art. 1 del decreto medesimo;

**RILEVATA** la presenza, nel testo del comma 2 dell'art. 1 del predetto decreto direttoriale “Poggio Imperiale” del 8 agosto 2025, del soprariportato refuso;

## **DECRETA**

### ***Articolo 1***

Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto direttoriale “Poggio Imperiale” del 8 agosto 2025 è integralmente sostituito dal seguente:

“2. E’ prorogata di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dal 13 marzo 2024, fino al 13 marzo 2026, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di cui alla D.D. n. 15 del 13 marzo 2017 della Regione Puglia e successiva D.D. n. 42 del 2 marzo 2022”.

### **Articolo 2**

Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente Decreto, restano valide ed efficaci le disposizioni contenute nel decreto direttoriale “Poggio Imperiale” del 8 agosto 2025, che si richiamano integralmente e che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

### **Articolo 3**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro e non oltre 60 e 120 giorni, decorrenti dalla data di comunicazione dell’atto; per i soggetti diversi dai destinatari della comunicazione, i sopradetti termini per l’impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura e spese della Società Terna S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE  
FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI

*f.to Dott.ssa Marilena Barbaro*

IL DIRETTORE GENERALE  
VALUTAZIONI AMBIENTALI

*f.to Arch. Gianluigi Nocco*